



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 25 del 31-03-2026

Registro generale n. 61

Oggetto: ***PROROGA TEMPORANEA PER L'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI***

IL SINDACO

PRESO ATTO che il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, recante *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”*.

RILEVATO in particolare che il D.P.R. 412/93 prevede l'esercizio degli impianti termici con i seguenti limiti:

- 1) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1 dicembre al 15 marzo;
- 2) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1 dicembre al 31 marzo;
- 3) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
- 4) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1 novembre al 15 aprile;
- 5) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
- 6) Zona F: nessuna limitazione.

ATTESO che il Comune di Roseto degli Abruzzi è inserito, giusto Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e successivi aggiornamenti fino al 31 ottobre 2009, in Zona C (avendo 1.282 gradi giorno) e pertanto lo spegnimento degli impianti per gli edifici è fissato al 31 Marzo 2026;

TENUTO CONTO che l'art. 4, comma 3 del D.P.R. 74/2013 prevede:

“Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”

RILEVATO che le previsioni metereologiche per quello in corso e per i prossimi giorni indicano il persistere di precipitazioni e l'abbassamento delle temperature;

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni richiamate dal sopra citato l'art. 4, comma 3 del DPR 74/2013 in seguito alle quali è consentita l'emanazione di un provvedimento motivato per l'autorizzazione dell'accensione al di fuori del periodo consentito presso le scuole del

territorio;

RITENUTO pertanto necessario prorogare l'accensione degli impianti di riscaldamento, dal 01/04/2026 al 12/04/2026 negli Asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado insistenti sul territorio comunale e in tutti gli edifici, pubblici e privati, insistenti sul territorio comunale;

RICHIAMATO il D.P.R. n. 74/2013, nella parte in vigore;

ORDINA

Per le motivazioni sopra indicate, l'accensione in deroga al periodo stagionale degli impianti di riscaldamento, dal 01/04/2026 al 12/04/2026 negli Asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado insistenti sul territorio comunale e in tutti gli edifici, pubblici e privati, insistenti sul territorio comunale nei limiti di cui l'art. 4, comma 3 del DPR 74/2013.

DISPONE

nei confronti del Competente Settore II l'adozione dei provvedimenti di competenza per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente.

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale la verifica in merito al rispetto della presente;

DISPONE

che copia del presente atto venga trasmesso:

- Ai Dirigenti del Settore II e del Settore IV per quanto di rispettiva competenza;
- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi del territorio comunale;
- Alla provincia di Teramo per quanto attiene gli istituti scolastici superiori;
- All'Ufficio Scolastico per le disposizioni relative agli asili nido;
- Al Corpo di Polizia Locale;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Roseto degli Abruzzi;
- Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Roseto degli Abruzzi;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- All'Ufficio Locale Marittimo di Roseto degli Abruzzi;
- Alla Prefettura di Teramo

che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ente e sul sito istituzionale,

RAMMENTA

che contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- Il ricorso alla Prefettura di Teramo, entro 30 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente;
- il ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo, entro 60 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg,

decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del
presente provvedimento;

IL SINDACO

Dott. Mario NUGNES